

# IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA della PRESTAZIONE

x causa non imputabile al debitore

1256: Impossib. definitiva

parziale 1258

caratteri	}	sopravvenuta (non ob. origine)	=> rischio di lesion
		obiettiva (all'oggetto)	
		assoluta	

Impossib. temporanea  
non determina l'estinzione

1257: Smarrimento di cose determinate

1259: Subingresso del creditore nei diritti del debitore

surrogazione reale

Quelora made sul  
rapporto contrattuale  
lo risolve

SEZIONE V. Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. [1256-1259]

1256. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea. 1

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo della obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla (cfr. 1174, 1288 ss.).

1257. Smarrimento di cosa determinata. 3

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento (cfr. 1221).

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

1258. Impossibilità parziale. 2

Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (cfr. 1181, 1464, 2175).

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.

1259. Subingresso del creditore nei diritti del debitore. 4

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (cfr. 1203, 1780).

1278 2 Facoltà comune e ventoso lago

1279: clausole effettive.